

l'officina dei numeri

circolare informativa n. 14/2022 del 25 agosto 2022

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: info@picgor.it - sito web: www.picgor.it

NOVITÀ ESTIVE

Il nostro instancabile legislatore nel mese tradizionalmente feriale ha proseguito la sua indefessa attività normativa, pubblicando in Gazzetta Ufficiale lo scorso 9 agosto il decreto legge 115/2022, composto da ben 44 articoli e 2 allegati, alcuni dei quali di diretta e immediata rilevanza ed applicazione, sia pure sempre sotto la scure della necessaria conversione da parte dell'attuale parlamento.

Riportiamo di seguito le misure di interesse:

MISURE FISCALI IN MATERIA DI WELFARE

L'art. 12 del DL 115/2022 dispone che, **“limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di €uro 600,00”**.

In sostanza, viene **elevato**, per il solo anno **2022** e per tutte le erogazioni di beni e servizi, **il tetto annuale di esenzione** dal limite “ordinario” di 258,23 €uro (già elevati a 516 €uro nel 2020 e nel 2021, per via dell'emergenza COVID) al limite di **600 €uro**; in aggiunta all'esenzione per la **erogazione di “beni e servizi”** (quindi con esclusione di erogazioni monetarie), si rende esente da imposizione (e anche dalla contribuzione) anche il **“rimborso”**, quindi una erogazione monetaria in busta paga, **di bollette per utenze gas, acqua e luce**.

Va precisato che il datore di lavoro **non è obbligato ad effettuare alcun rimborso**; è una **facoltà** concessa allo stesso e, ove liberamente assunta, **fa cumulo con le erogazioni di beni e servizi** e con eventuali misure di welfare aziendale (ad es. le misure previste a favore dei dipendenti cui si applica il CCNL delle aziende industriali metalmeccaniche e della installazione impianti), per cui si dovrà fare attenzione a **non eccedere la franchigia complessiva di 600 €uro annui per il 2022**, pena l'integrale assoggettamento a contribuzione delle erogazioni complessivamente effettuate, sia come rimborso che come beni o servizi.

AUMENTO DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO A CARICO LAVORATORE PER IL 2022

L'art. 20 del medesimo decreto prevede che **“per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei con-**

tributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

La norma eleva, per il **secondo semestre 2022**, la misura – eccezionale – che riduce il prelievo contributivo sui lavoratori che abbiano una **retribuzione imponibile entro i 35 mila €uro**, portandolo dalla misura originaria dello 0,80% al **2%** e consentendo ai lavoratori interessati una ulteriore riduzione dei contributi pagati (va detto, per inciso, che la riduzione dei contributi a carico lavoratore impatta sull'imponibile fiscale, aumentandolo, in quanto essendo i contributi a carico lavoratore una deduzione del reddito imponibile, a minor contribuzione corrisponde minore deduzione dal reddito, per cui una parte della riduzione viene assorbita dalla tassazione del reddito da lavoro dipendente).

Secondo alcune stime, il risparmio si aggira, a seconda del reddito, da un minimo di 9 €uro mensili a un massimo di 32 €uro mensili, con i redditi più elevati (entro i 2.692 €uro mensili) più avvantaggiati.

Attualmente, la nostra procedura paghe **non** è ancora stata aggiornata per effettuare i conteggi, per cui il recupero dell'agevolazione del mese di luglio e di agosto 2022 verrà operata sulla retribuzione di settembre 2022.

UNA TANTUM DI 200 €URO A CHI NE ERA STATO ESCLUSO PER NON AVERE IMPONIBILI INPS NEI PRIMI 4 MESI DEL 2022

L'art. 22 del medesimo decreto **estende l'una tantum di 200 €uro** anche ai lavoratori, con **rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022**, che non avevano beneficiato dell'indennità, poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale da parte dell'INPS (in pratica, si tratta di lavoratrici e lavoratori in maternità obbligatoria, congedo parentale, congedo straordinario, malattia o infortunio senza integrazione economica a carico del datore di lavoro).

L'una tantum continua a **non spettare** a lavoratori **assenti o sospesi senza retribuzione o in permesso non retribuito o assunti dopo il 23 giugno 2022** (giorno precedente la pubblicazione della circolare INPS che estendeva il periodo di osservazione dal primo quadrimestre 2022 ai mesi di maggio e di giugno, fino al giorno precedente la pubblicazione stessa).

L'indennità **sarà pagata**, in via automatica, tramite i datori di lavoro, **nella retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell'indennità e di essere stato destinatario di eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS**.